

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 170

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MATTEJA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1994

Norme per la cessione dei crediti vantati verso le società
ex-EFIM in pagamento di debiti previdenziali e fiscali

ONOREVOLI SENATORI. - Nel disporre lo scioglimento dell'EFIM lo Stato ne ha dichiarato l'insolvenza, impedendo, però, contemporaneamente, il fallimento delle imprese dell'ex ente pubblico; la legge che sopprime l'EFIM, infatti, ha bloccato i pagamenti alle imprese creditrici e nello stesso tempo impedisce loro di far valere i propri diritti per recuperare i crediti vantati nei confronti del gruppo statale.

Le imprese, d'altra parte, per le fatture emesse e non pagate hanno già versato l'IVA e, avendole dovute inserire nel proprio fatturato, hanno dovuto includerle nel reddito imponibile, col pagamento delle relative imposte. Le stesse imprese inoltre continuano ovviamente a dover pagare allo Stato, senza possibilità di alcuna dilazione, i contributi previdenziali ed assicurativi.

In sintesi, lo Stato non paga i propri debiti, usa la propria autorità per bloccare i pagamenti, ma pretende che vengano pagati puntualmente i propri crediti.

L'ammontare totale dei debiti (industriali e finanziari) dell'EFIM si aggira sui 18-20.000 miliardi di lire circa; questa situazione coinvolge, in tutta Italia, circa 1000 imprese, prevalentemente a tecnologia avanzata. Molte, a causa del mancato pagamento delle forniture, si trovano in grave difficoltà e si stanno avvicinando ai limiti di resistenza finanziaria, mettendo in pericolo la loro stessa sopravvivenza, con seri pericoli per i posti di lavoro e di impoverimento della struttura produttiva del Paese.

L'intera vicenda, inoltre, ha naturalmente avuto un riflesso molto negativo per l'immagine del nostro Paese all'estero.

Al fine di tutelare i propri interessi numerose imprese creditrici si sono coordinate in un comitato, con adesioni in tutta Italia (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lazio, Campania), o direttamente o attraverso la rappresentanza delle associazioni di categoria.

Obiettivo primario del comitato è di ottenere il pagamento integrale di quanto dovuto maggiorato degli interessi, mediante un provvedimento legislativo che possa ridare ossigeno ad imprese che si trovano, oggi, in difficoltà finanziarie a causa di un loro debitore «commerciale» (lo Stato), che è contemporaneamente loro creditore sotto un profilo pubblico e amministrativo.

Il presente disegno di legge, che si auspica sia prontamente approvato, dovrebbe permettere a tutte le imprese che vantino crediti congelati, di non pagare, nei limiti dei crediti vantati, quanto dovuto allo Stato per imposte e contributi assicurativi e previdenziali, e dovrebbe arginare la «falla» aperta nelle finanze aziendali.

E opportuno, infine, sottolineare che la compensazione prevista nella proposta permetterebbe al Governo di veder diminuire le contestazioni che la Comunità europea ha avanzato per il provvedimento di soppressione dell'EFIM, perchè in violazione della disciplina sulla concorrenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le società che vantano crediti di qualunque natura, sorti in qualsiasi data e non ancora saldati, rientranti nella sospensione prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, nei confronti delle società partecipate direttamente o indirettamente e in qualsiasi misura, dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso dal predetto decreto-legge, ancorchè dette società siano state cedute a terzi, successivamente alla data di entrata in vigore della presunta legge sono ammessi al pagamento dei contributi previdenziali, dei premi e dei relativi oneri accessori, nonchè di ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le ritenute da versarsi o iscritte a ruolo in qualità di sostituto di imposta, mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro i limiti stabiliti dall'articolo 2 e con le modalità stabilite dall'articolo 3. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Art. 2.

1. Possono essere ceduti tutti i crediti vantati verso le società di cui all'articolo 1, scaduti da più di quindici giorni lavorativi, anche se sorti in base a contratti che vietavano espressamente la cessione dei crediti.

2. Ai fini della presente legge la cessione dei crediti può essere effettuata entro un limite massimo pari all'ammontare dei

crediti stessi, aumentato dell'IVA qualora già versata, e dedotti eventuali acconti incassati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, che risultino contemporaneamente creditori e debitori di una delle società di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad effettuare la compensazione di cui all'articolo 1241 del codice civile e seguenti anche per i crediti oggetto della sospensione dei pagamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992 n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993 n. 33.

Art. 3.

1. I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai sensi dell'articolo 1 devono comunicarlo, con lettera firmata dal legale rappresentante, da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento sia alla società debitrice sia all'ente previdenziale o all'ufficio fiscale competente. In tale lettera devono essere indicati l'ammontare del credito da cedere, l'ente previdenziale o l'ufficio fiscale cessionario, la causale per l'individuazione del titolo per il quale i pagamenti sono dovuti da parte del cedente con gli estremi del pagamento, gli estremi della fattura comprovante il credito, che deve essere allegata in copia fotostatica semplice, l'importo originario della fattura, l'importo di eventuali acconti ricevuti e la data di scadenza della stessa. Il legale rappresentante del soggetto cedente deve altresì attestare, sotto la propria responsabilità, che i crediti in questione non sono stati oggetto di altra cessione.

2. Trascorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuta motivata contestazione riguardo all'esistenza o all'ammontare del credito da parte della società debitrice, da inviarsi anche all'ente previdenziale o all'ufficio fiscale, la cessione si intende perfezionata.

3. Nel caso di perfezionamento della cessione comma 2 l'obbligo nei confronti dell'ente previdenziale o dell'ufficio fiscale si considera adempiuto a partire dalla data

di spedizione della documentazione di cui al comma 1. La cessione del credito si intende effettuata senza prestazione della garanzia della solvenza del debitore di cui all'articolo 1267 del codice civile.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 1, cessionari dei crediti di cui alla presente legge.